Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — Roma - Sabato, 9 agosto 1930 - Anno VIII — Numero 186

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 178 del 31 luglio 1930, contenente il nuovo testo della « Legge sulla tassa di scambio », all'art. 60, secondo comma, è stato stampato:

« quando il detto importo supera:

« L. 5 e non L. 1.000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,05;

« L. 1.000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,10 »;

mentre doveva dirsi:

« quando il detto importo supera:

« L. 5 e non L. 1.000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,10;

« L. 1.000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,20 », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1365.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1032.

Dazi doganali sugli spiriti e sulle bevande alcooliche nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana e sui tabacchi nella Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Convenzione per il regime delle bevande alcooliche in Africa, firmata a Saint Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati, approvata con legge 6 gennaio 1928, n. 3425, ed entrata in vigore per l'avvenuto deposito delle ratifiche;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, che approva la raccolta degli atti dell'autorità pubblica per l'Eritrea;

Visto il R. decreto 18 aprile 1912, n. 385, sul regime degli spiriti nella Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 12 agosto 1911, n. 1300, che approva la tariffa dei dazi doganali della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2205, che modifica i dazi doganali di importazione dei tabacchi nella Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana il regime degli spiriti, tanto puri che dolcificati e aromatizzati, è regolato in conformità delle disposizioni della Convenzione di Saint Germain-en-Laye di cui alle premesse, secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana è proibita l'importazione, la vendita e la detenzione degli spiriti denominati di tratta di qualsiasi natura, nonchè di bevande alle quali siano mescolate tali qualità di spiriti.

I Governatori delle Colonie stabiliranno l'elenco delle bevande distillate, che nei rispettivi territori devono essere considerate come comprese in tale denominazione.

Art. 3.

Nelle Colonie predette è del pari vietata l'importazione, la circolazione e la detenzione delle bevande distillate pure o dolcificate e aromatizzate contenenti essenze o prodotti chimici riconosciuti nocivi, quali: il tuione, l'anice stellato (badiana), l'aldeide benzoica, gli eteri salicilici, l'isoppo e l'assenzio.

Art. 4.

L'importazione degli spiriti puri o dolcificati e aromatizzati, all'infuori di quelli previsti dagli articoli 2 e 3, è sottoposta per la Colonia Eritrea e per la Somalia Italiana ad un dazio di entrata di lire oro 1000 per ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale, se di provenienza dall'estero, e di lire oro 600 se di provenienza dal Regno o dalle Colonie italiane.

Lo spirito denaturato importato nelle Colonie predette non è soggetto al dazio di cui al presente articolo.

Art. 5.

Nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana la fabbricazione degli spiriti puri o dolcificati e aromatizzati, all'infuori di quelli compresi negli articoli 2 e 3, può essere permessa con decreto governatoriale ed in tale caso sarà soggetta al pagamento di un diritto di fabbricazione di lire oro 600 per ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

Il diritto di fabbricazione sarà restituito nel caso di esportazione del prodotto, secondo le norme da stabilirsi dai Governatori; esso non è dovuto per gli spiriti denaturati ad uso industriale, la cui fabbricazione, detenzione e vendita dovranno effettuarsi secondo le norme che i Governatori stabiliranno per garantire che non siano destinati ad uso diverso.

Art. 6.

I dazi doganali vigenti nella Colonia Eritrea per la importazione dei tabacchi sono modificati nel modo seguente:

Tabacchi lavorati:

a) in sigari e sigarette di origine e provenienza dall'Italia o dalle Colonie italiane, L. 80 al kg.;

di origine e provenienza dall'estero, L. 100 al kg.;

b) altrimenti lavorati di origine e provenienza dall'Italia o dalle Colonie italiane, L. 60 al kg.;

di origine e provenienza dall'estero, L. 80 al kg.

Tabacchi non lavorati:

a) tabacco in foglia escluso il surati, L. 35 al kg.;

b) tabacco surati in foglie o costole, L. 15 al Kg.

Il dazio sui tabacchi si riscuote sul peso netto.

I tabacchi lavorati importati dal Regno o dalle altre Colonie italiane per conto dell'Amministrazione coloniale sono ammessi in esenzione di dazio.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle emanate dai Governatori delle Colonie predette per la loro esecuzione saranno puniti colle penalità stabilite pel contrabbando dalle norme in vigore in ciascuna Colonia.

Art. 8.

I Governatori delle Colonie determineranno con loro decreti le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 22. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1366.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1033.

Modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12;

Visto il R. decreto 6 maggio 1920, n. 652;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, per la parte riguardante i Consigli di disciplina;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 1);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I paragrafi 73 (1° comma), 77, 90, 91, 92, 95, 97, 105, 116, 119, 121, 132, 143 e 145 del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, sono sostituiti con i seguenti:

§ 73 (1° comma). — La dispensa dal servizio può essere pronunciata:

a) per motivi di servizio;
b) per motivi di salute:
c) per motivi disciplinari;
d) per matrimonio valido ai soli effetti religiosi.

§ 77. — La dispensa dal servizio per matrimonio valido ai soli effetti religiosi è ordinata sulla semplice prova del fatto, appena il sottufficiale abbia soddisfatto l'obbligo di leva.

§ 90. — Le Commissioni di disciplina si compongono di tre ufficiali: un presidente e due membri, uno dei quali funge da segretario.

§ 91. — Non possono far parte della Commissione: i congiunti ed affini del sottufficiale fino al 4° grado di parentela, gli autori delle lagnanze o dei rapporti che diedero luogo alla convocazione, il comandante del Corpo o distaccamento, l'ufficiale superiore che alla data dell'ordine di convocazione della Commissione comandi interinalmente il Corpo in assenza del comandante titolare, il comandante del battaglione, gli ufficiali della compagnia, l'aiutante maggiore in 1ª del Corpo e quello in 2ª del battaglione al quale appartiene il giudicabile, il capo ufficio e qualsiasi altro ufficiale alla cui dipendenza diretta il sottufficiale prestava servizio al momento della mancanza commessa.

§ 92. — La Commissione di disciplina reggimentale si compone di:

1 tenente colonnello o maggiore, presidente;
2 capitani, membri;

il meno anziano dei capitani fa da segretario.

§ 95. — A tal uopo ogni Corpo, istituto o distaccamento tiene un registro nel quale sono inscritti per ordine di grado e di anzianità tutti gli ufficiali superiori e i capitani effettivi del Corpo, compresi (promiscuamente) gli ufficiali medici, commissari, d'amministrazione e veterinari.

§ 97. — La Commissione divisionale di disciplina si compone di:

1 colonnello, presidente;
2 tenenti colonnelli o maggiori, membri;

il meno anziano fa da segretario.

Per dette Commissioni si osserveranno le prescrizioni relative alle Commissioni reggimentali di disciplina, in quanto siano applicabili alle Commissioni divisionali.

§ 105. — Il sottufficiale, proposto per il giudizio di una Commissione di disciplina, è tenuto, a seconda del grado, alla sala di disciplina ed agli arresti, in attesa della decisione definitiva.

Qualora le pratiche abbiano a richiedere, per la loro trattazione, un tempo più lungo di quello ordinario, i militari inquisiti dovranno essere posti in libertà dopo trascorsa la durata massima degli arresti e della sala, pur rimanendo sottoposti ad opportuna vigilanza.

Qualora speciali ragioni non consigliassero di attenersi a detta prescrizione, i rispettivi Comandi ne dovranno riferire al Ministero.

§ 116. — Fissato il giorno dell'adunanza con il consenso del comandante del Corpo, ovvero, trattandosi di Commissione divisionale, col consenso del comandante del presidio, il presidente fa comunicare al sottufficiale, per mezzo del segretario, l'ordine di nomina e di convocazione, i rapporti a suo carico e l'elenco delle persone chiamate a testimoniare dinanzi alla Commissione.

Della ricevuta comunicazione il segretario si fa rilasciare dal sottufficiale dichiarazione scritta che unisce ai documenti riconsegnandoli al presidente.

§ 119. — Il sottufficiale, entro un termine all'uopo fissatogli, può richiedere a propria difesa altri documenti oltre quelli già acquisiti agli atti della Commissione di disciplina e comunicatigli dal segretario ed altri testimoni oltre quelli citati dal presidente.

La richiesta dovrà essere fatta per iscritto e indicare con precisione i documenti o i testimoni desiderati.

§ 121. — L'accettazione delle eventuali domande, fatte dal sottufficiale per la presentazione di nuovi documenti e l'audizione dei testimoni a sua difesa, è subordinata alla facoltà discrezionale del presidente, il quale deciderà sulla opportunità e ragionevolezza di aderire o no a tali richieste, tenendo specialmente presente l'importanza della probabile deposizione in relazione ai fatti che costituiscono la mancanza, per la quale il sottufficiale è deferito al giudizio della Commissione. Egli potrà quindi rifiutare l'ammissione di documenti o di testimoni, la cui lettura o deposizione, secondo il suo prudenziale apprezzamento, siano da ritenersi come evidentemente superflui od irrilevanti allo scopo di una migliore o più completa istruttoria.

Ove il presidente ritenga di non potere aderire a taluna delle richieste fatte dal sottufficiale, dovrà dichiararlo alla Commissione mentre è adunata, adducendo i motivi che lo consigliarono a rifiutare le testimonianze od i documenti invocati dal sottufficiale; di tale dichiarazione dovrà essere fatta espressa menzione nel processo verbale.

§ 132. — Terminata l'inchiesta e ritiratosi il sottufficiale, il presidente pone successivamente ai voti i quesiti formulati dal comandante della divisione o contenuti nell'ordine di nomina e convocazione della Commissione.

I membri della Commissione votano per ordine inverso di anzianità su ciascuno dei quesiti proposti.

La votazione è palese.

§ 143. — Il Ministro per la guerra non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere della Commissione, se non in favore del sottufficiale.

§ 145. — E' in facoltà del Ministro per la guerra di ordinare la rinnovazione della Commissione di disciplina.

Art. 2.

Sono abrogati i paragrafi 117, 118, 120 ed il secondo comma del paragrafo 124 del predetto regolamento.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12, e del R. decreto 6 maggio 1920, numero 652.

Art. 4.

In via transitoria i procedimenti disciplinari già iniziati e non ancora espletati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto proseguiranno secondo le disposizioni precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1367.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1035.

Termine di validità del francobollo ordinario da L. 2,55 e di quelli speciali celebrativi delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visti i Regi decreti 22 settembre 1927, n. 1887, e 23 dicembre 1929, n. 2200, che autorizzano, rispettivamente, le emissioni del francobollo ordinario da L. 2,55 e di quelli speciali celebrativi delle fauste nozze di S.A.R. il Principe di Piemonte;

Riconosciuto opportuno di togliere di corso i francobolli stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il francobollo ordinario da L. 2,55, stampato nel colore rosso vermiglio, ed i francobolli speciali emessi a ricordanza delle fauste nozze di S.A.R. il Principe di Piemonte, nei tagli da L. 0,20, 0,50 + 0,10 ed 1,25 + 0,25, saranno tolti di corso con effetto dal 1° gennaio 1931 e saranno ammessi al cambio, eccettuati quelli gravati di soprapprezzo, per la durata di un anno, purchè non siano sciupati nè perforati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 25. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1368.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1043.

Raggruppamento delle istituzioni agrarie bresciane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 58, 59 e 60 della legge 17 luglio 1890, numero 6972;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Visti gli articoli 29 e 31 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2841;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 17 giugno 1926-IV, numero 1187;

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1886, n. 2011 (serie 3ª), che eresse in ente morale la Scuola pubblica di agricoltura « G. Pastori » in Brescia, fondata dal fu cav. dott. Giuseppe Pastori;

Visti i Regi decreti 25 ottobre 1889, n. 6520, e 9 maggio 1926, n. 1009, con i quali il detto ente, ferma restando la sua personalità, stipulò con lo Stato una convenzione per la quale la Regia scuola agraria esistente in Brescia assunse il nome di « G. Pastori »;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1914, n. 284, che eresse in ente morale la Scuola agraria « Vincenzo Dandolo » fondata in Brescia dalla fu contessa Ermellina Maselli, vedova Dandolo;

Visto il R. decreto 26 aprile 1914, n. 645, che eresse in ente morale il Legato « Luigi Conter » per conferimento di borse di mantenimento ed istruzione nella Regia scuola agraria « G. Pastori » in Brescia;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1881, che eresse in ente morale il Convitto agrario istituito in Bagnolo Mella (Brescia) dal fu sig. Girolamo Chiodi;

Vista la proposta del prefetto della provincia di Brescia per il raggruppamento delle istituzioni agrarie bresciane suindicate ed il relativo regolamento;

Visti i pareri dell'Amministrazione provinciale, della Giunta provinciale amministrativa di Brescia, del Comitato amministrativo della Regia scuola agraria media di Brescia « G. Pastori » quale amministratore del Legato « Luigi Conter », del commissario prefettizio per l'amministrazione temporanea del Legato « G. Pastori » e del Convitto agrario « Chiodi » in Bagnolo Mella (Brescia), del Consiglio di amministrazione della Scuola pratica di agricoltura « Vincenzo Dandolo » e del Consorzio obbligatorio per l'istruzione tecnica della provincia di Brescia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Considerata la necessità di procedere al raggruppamento delle istituzioni agrarie bresciane su mentovate al fine di coordinarne gli scopi, affidandone la gestione ad un'amministrazione unica, incaricata di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti, salva sempre restando la loro personalità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1930, le istituzioni agrarie bresciane:

a) Legato « Giuseppe Pastori »;
b) Scuola agraria « Vincenzo Dandolo »;
c) Convitto agrario « Chiodi »;
d) Legato « Luigi Conter »,

sono raggruppate, salva sempre restando la loro personalità giuridica, e sono rette dal regolamento annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

E' abrogata ogni preesistente disposizione diversa o contraria all'unito regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 32. — MANCINI.

Regolamento organico pel raggruppamento delle istituzioni agrarie bresciane.

Art. 1.

Le seguenti istituzioni agrarie bresciane sono raggruppate, conservando le rispettive denominazioni e le rispettive personalità giuridiche:

a) Legato « Giuseppe Pastori », di cui a testamento del dott. Giuseppe Pastori 8-20 marzo 1885, eretto in ente morale con R. decreto 24 gennaio 1886, n. 2011 (serie 3ª);

b) Scuola agraria « Vincenzo Dandolo », di cui a testamento della contessa Ermellina Maselli vedova Dandolo 31 gennaio 1904, eretta in ente morale con R. decreto 15 gennaio 1914, n. 284;

c) Convitto agrario « Chiodi », di cui a testamento del sig. Giacomo Chiodi 1° gennaio 1873, eretto in ente morale con R. decreto 3 ottobre 1881;

d) Legato « Luigi Conter », amministrato dalla Regia scuola agraria media « Pastori » di Brescia, di cui a testamento del sig. Luigi Conter 3 novembre 1909, eretto in ente morale con R. decreto 26 aprile 1914, n. 645.

Art. 2.

Scopo del raggruppamento è il coordinamento dei fini degli enti su menzionati, quali risultano dai rispettivi statuti, rivolti in ispecie all'insegnamento agrario sia teorico che pratico, al conferimento di borse di studio e di premi scolastici ed in genere all'incoraggiamento di tutte le iniziative dirette all'incremento e al miglioramento dell'agricoltura in Provincia.

Art. 3.

Per l'attuazione del suo scopo, tutte le iniziative del raggruppamento riflettenti l'istruzione agraria saranno coordinate coll'insegnamento impartito nella Regia scuola agraria media « Pastori » di Brescia, secondo norme da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito il parere del Consorzio obbligatorio per l'istruzione tecnica della provincia di Brescia, il quale eserciterà sulle scuole libere mantenute dagli enti raggruppati la normale vigilanza ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 7.

Art. 4.

Gli enti raggruppati mantengono separati i rispettivi patrimoni e distinte le proprie gestioni; formano bilanci e conti separati e per le norme particolari di funzionamento si attengono ai rispettivi statuti e regolamenti, salvo quanto è stabilito in appresso.

Gli eventuali incrementi patrimoniali per lasciti, donazioni od acquisti vanno ad esclusivo vantaggio della istituzione ch'essi riflettono.

Art. 5.

L'amministrazione delle istituzioni raggruppate è unica ed ha sede in Brescia, presso l'Amministrazione provinciale. Essa è demandata ad un Consiglio di amministrazione composto dal presidente della Regia scuola agraria media di Brescia e da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dell'educazione nazionale, tre dall'Amministrazione provinciale e uno nominato dal Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica. I membri elettivi durano in carica quattro anni e sono confermabili per una sola volta.

Il Consiglio deve, ordinariamente, riunirsi due volte all'anno per le deliberazioni dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, e straordinariamente quando lo chiedano il presidente o quattro membri.

Art. 6.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono:

a) la nomina del vice-presidente;

b) la deliberazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) la modificazione dei regolamenti interni;

d) la nomina e il licenziamento del personale direttivo e di concetto;

e) le deliberazioni riguardanti la trasformazione dei patrimoni;

f) le deliberazioni e i provvedimenti riguardanti il coordinamento dell'attività degli enti raggruppati;

g) le affittanze dei fondi ed in genere tutti gli oggetti che riflettono l'essenza degli enti raggruppati o che il presidente creda di sottoporgli.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Ministero dell'educazione nazionale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente:

a) rappresentare gli enti raggruppati in ogni evenienza;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

c) provvedere alla sorveglianza e al funzionamento delle aziende e delle scuole dipendenti, assumendo e licenziando il personale salariato delle stesse; salvo, per quanto riguarda le scuole, quanto è disposto all'art. 3;

d) adottare in ogni campo dell'amministrazione i provvedimenti d'urgenza, salva ratifica del Consiglio.

Art. 8.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Con apposito regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione, sarà stabilita la pianta organica del personale sia amministrativo che tecnico e fissate tutte le norme dello stato giuridico ed economico dello stesso.

Art. 10.

L'amministrazione degli enti raggruppati è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, che la esercita a norma della legge 19 giugno 1913, n. 770.

Le sue deliberazioni sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a norma delle leggi 19 giugno 1913, n. 770, su citata, e 17 luglio 1890, n. 6972, que-

st'ultima modificata dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2841, e dalla legge 17 giugno 1926, n. 1187.

Sulle deliberazioni riguardanti i bilanci e i conti sarà sentito anche il parere del Rettorato provinciale.

Art. 11.

Per quanto non è specificato nel presente statuto è fatto riferimento, oltre che alle disposizioni legislative su richiamate, agli speciali statuti delle istituzioni raggruppate.

Art. 12.

Disposizione transitoria.

Nessuna delle disposizioni del presente statuto può pregiudicare lo stato di diritto e di fatto esistente tra le istituzioni raggruppate od alcuna di esse e la Regia scuola agraria media di Brescia, rimanendo a ciascun ente interessato tutti gli obblighi relativi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1369.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. **1045.**
Sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione finanziaria dell'industria estrattiva dei marmi nei comuni di Carrara e Fivizzano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a riscattare, rendendosene cessionaria, i crediti accordati sotto qualsiasi forma da banche ed altri istituti di credito agli esercenti delle cave di marmo situate nei comuni di Carrara e di Fivizzano, i quali abbiano destinato l'importo di tali crediti al miglioramento della coltivazione delle cave medesime.

All'atto del riscatto i detti crediti, che verranno estinti nel termine massimo di 20 anni mediante semestralità comprensive dell'interesse, del diritto di commissione spettante alla Banca nazionale del lavoro, della quota di abbonamento per le tasse e della quota di ammortizzazione, dovranno essere pienamente garantiti dai debitori, i quali a tal uopo dovranno essere in grado di concedere adeguata ipoteca di primo grado sui beni di loro proprietà, con preferenza sui beni patrimoniali (case e terreni).

Le operazioni, che saranno compiute dalla Banca nazionale del lavoro in esecuzione di quanto sopra, sono assimilate alle operazioni di credito fondiario; e ad esse saranno quindi applicabili tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano il credito fondiario, in quanto siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Il prezzo di riscatto dei crediti sarà corrisposto ai cedenti dalla Banca nazionale del lavoro mediante obbligazioni ipotecarie che essa è a tal uopo autorizzata ad emettere. Dette obbligazioni saranno ammortizzabili nel periodo massimo di venti anni dalla data di emissione, come i mutui corrispondenti che saranno stipulati dalla Banca con i debitori per effetto del riscatto.

Tali obbligazioni frutteranno l'interesse annuo del 6 % pari a quello dei mutui in dipendenza dei quali saranno emesse.

Art. 3.

Al rimborso delle obbligazioni si provvederà mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento dei mutui e in modo che l'ammontare di quelle in circolazione alla fine di ciascun anno non possa mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui ad esse afferenti.

Le obbligazioni saranno garantite dalla massa delle ipoteche costituite a favore della Banca sui beni dei debitori ceduti.

In corrispondenza della massa delle obbligazioni in circolazione sarà costituito dalla Banca uno speciale fondo di riserva.

Per riscuotere le semestralità di ammortamento dei crediti la Banca avrà facoltà di procedere contro i debitori morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Le obbligazioni emesse a norma del presente decreto saranno parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito fondiario.

Art. 4.

Il Ministero delle corporazioni, per l'estinzione dei mutui di cui al presente decreto, è autorizzato a concedere a favore dei mutuatari, a decorrere dall'esercizio 1929-30 e non oltre l'esercizio 1948-49, il contributo previsto dall'art. 4 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, recante provvedimenti per favorire il credito alla industria mineraria.

La misura di detto contributo dello Stato, che sarà corrisposto in rate semestrali eguali alla Banca nazionale del lavoro, è fissata nell'importo massimo di 2 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.

Art. 5.

La provincia di Massa e Carrara, il comune di Carrara e il Consiglio provinciale dell'economia di Massa e Carrara contribuiranno, entro il limite massimo complessivo di un milione di lire annue, all'ammortamento dei mutui sopradetti. Il comune di Carrara vi provvederà mediante una parte della tassa sui marmi istituita a suo favore dalla legge 15 luglio 1911, n. 749, provvedendo, ove occorra, con altri mezzi alla sistemazione del proprio bilancio, anche in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni in materia di tributi degli enti locali.

La predetta deroga è autorizzata anche in favore della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia di Massa e Carrara.

Alla tariffa della tassa sui marmi indicata nella tabella annessa alla citata legge 15 luglio 1911, n. 749, è sostituita quella attualmente in vigore quale risulta dal bilancio del comune di Carrara per l'anno 1930 e riprodotta annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente di concerto con quello per l'interno.

Art. 6.

Gli atti di costituzione di società aventi per scopo l'esercizio di cave di marmi e dell'industria del marmo nei comuni di Carrara e di Fivizzano, che saranno stipulati entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, saranno soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10 oltre gli emolumenti ipotecari.

Alla stessa tassa fissa di L. 10 saranno soggetti gli atti con i quali, entro il termine suddetto, una ditta o società commerciale esercente l'industria del marmo nei comuni di Carrara e Fivizzano ceda oppure apporti la sua azienda ad un'altra ditta o società commerciale, purchè esercente la stessa industria, negli stessi Comuni.

Art. 7.

Con decreti Ministeriali da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati saranno stabilite le disposizioni eventualmente occorrenti per dare esecuzione al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 34. — MANCINI.

TABELLA.

Tariffa in vigore della tassa sui marmi scavati nel comune di Carrara.

a) Marmi paonazzi, tanto in blocchi riquadrati quanto informi; limite massimo per tonnellata . . . . L. 63
b) Marmi statuari; limite massimo per tonnellata . . . . » 53
c) Marmi greggi ordinari, venati, bardigli; limite massimo per tonnellata . . . . . » 38
d) Marmi segati in tavole e lastre; limite massimo per tonnellata . . . . . . » 35
e) Croste e lastre di marmo, anche di forma rettangolare, la cui lunghezza massima non superi il lato della quadretta di maggiori dimensioni; limite massimo per tonnellata . » 23
f) Marmi lavorati, quadrette, mortai e granulati; limite massimo per tonnellata . . » 13

E' in facoltà del Comune di procedere, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a ripartire il gettito del tributo fra tutti gli enti interessati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1370.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1041.

Proroga, per l'anno 1930, delle disposizioni di cui al R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, e di alcune disposizioni del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, sui contributi sindacali obbligatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Ritenuta la necessità di prorogare per l'anno 1930 le norme relative alle denuncie dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro ed ai contributi sindacali obbligatori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate per l'anno 1930:

1° le disposizioni di cui al R. decreto 27 luglio 1928, numero 1802, relative alle denuncie dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro, e ai contributi sindacali obbligatori per gli anni 1928 e 1929;

2° le disposizioni di cui agli articoli 12 (modificato con gli articoli 1 e 2 del R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3347), 13, 14, 15 e 24 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che disciplinano l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari;

3° la disposizione di cui all'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3347, che estende, in quanto applicabili, alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari, le disposizioni del titolo III del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802.

Art. 2.

L'aliquota da applicarsi sui redditi catastali soggetti all'imposta fondiaria di cui alla prima parte del 2° comma dell'art. 12 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, a carico dei proprietari di terreni è fissata nella misura del 0,90 per cento in ragion d'anno per il 1° semestre e nella misura del 0,50 per cento in ragion d'anno per il 2° semestre del 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 30. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1930.
Aggiunta al calendario venatorio per l'annata 1930-31.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 26 giugno 1930-VIII contenente restrizioni all'esercizio venatorio per l'annata 1930-31;

Ritenuta la necessità di prorogare anche per detta annata la disposizione di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1925 relativa alla limitazione di esportazione della pernice sarda (*Alectoris barbara*) dalla Sardegna, allo scopo di una maggiore protezione di detta specie di selvaggina; disposizione in vigore fino al corrente anno;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1929-VII;

Decreta:

Per l'annata venatoria 1930-31 non è permessa la esportazione dalla Sardegna della pernice sarda (*Alectoris barbara*), ma il cacciatore, al partire dall'Isola, potrà portare con sè non più di 15 capi della detta specie.

Il trasporto di tali capi, che non potranno in nessun caso essere spediti, sarà giustificato presso il cacciatore, dal possesso di porto d'arma lunga da fuoco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Sassari, Nuoro e Cagliari.

Roma, addì 2 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(4272)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1930.
Esenzione dagli oneri tributari dei redditi realizzati in Italia, dalla Banca dei regolamenti internazionali, attraverso investimenti di fondi provenienti dai versamenti della Germania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1930, n. 815, che al Ministro per le finanze ha dato ampia facoltà di provvedere con propri decreti a tutto quanto occorra per l'esecuzione nel Regno degli Atti dell'Aja concernenti il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra, nonchè per l'esecuzione delle altre intese internazionali che da tali Atti dipendono e per l'assetto delle questioni finanziarie con essi connesse;

Visto l'art. 10 dell'Accordo stipulato all'Aja il 20 gennaio 1930 tra la Germania e le Potenze creditrici, in forza del quale le Parti contraenti debbono prendere, nei rispettivi territori, le disposizioni necessarie a far sì che i fondi e gl'investimenti della Banca dei regolamenti internazionali, provenienti dai pagamenti della Germania, siano esentati da qualsiasi onere tributario erariale o locale;

Decreta:

Tutti gl'investimenti eseguiti comunque in Italia dalla Banca dei regolamenti internazionali con fondi provenienti dai versamenti della Germania a favore delle Potenze creditrici saranno esentati dall'imposta di ricchezza mobile e da qualsiasi altra imposta erariale o locale.

Saranno del pari esentati dall'imposta di ricchezza mobile e da qualsiasi altra imposta erariale o locale i fondi provenienti dai pagamenti della Germania, che la Banca dei regolamenti internazionali tenga in deposito o in conto corrente fruttifero presso le Banche italiane.

Di conseguenza gl'interessi passivi che le Banche italiane corrispondono su detti fondi alla Banca dei regolamenti internazionali saranno portati in detrazione dal reddito di categoria *B* delle Banche medesime, restando sempre sottratti a qualsiasi tassazione al nome della Banca dei regolamenti internazionali.

La Direzione generale delle imposte dirette è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Roma, addì 29 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(4273)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1930.
Autorizzazione al «Credito Italiano» ad istituire alcune agenzie di città.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima «Credito Italiano» sedente in Milano, è autorizzata ad istituire le seguenti agenzie di città:
Brescia, Porta Trento;
Catania, via Etnea;
Napoli, piazza Vanvitelli (Vomero); Secondigliano;
Trieste, piazza Garibaldi;
Venezia; Mestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(4274)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1930.
Contributi integrativi a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 20 (terzo e quarto comma) del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, prorogato con R. decreto 26 giugno 1930 n. 1041;

Vista la richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, per essere autorizzata ad imporre, per l'anno 1930, a carico dei datori di lavoro da essa rappresentati, i contributi integrativi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti quote di contributi integrativi annuali per ciascun lavoratore dipendente, a carico dei datori di lavoro esercenti le industrie sottoindicate:

1ª CATEGORIA. — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 10 annue per dipendente*:

Industrie tessili e dell'abbigliamento:
abbigliamento (escluse le pelliccerie).
Industrie cartarie e poligrafiche:
grafici e carta.
Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:
acque minerali in bottiglie;
istituti di istruzione.
Industrie dei materiali da costruzione, delle ceramiche e del vetro:
calce e gesso;
vetro.
Industrie varie:
bottonieri;
gomma e conduttori elettrici.

2ª CATEGORIA. — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 12 annue per dipendente*:

Industrie agricole e alimentari:
preparati alimentari e conserve;
risieri;
pesca, limitatamente alle seguenti attività:
a) lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca;
b) lavorazione dei sottoprodotti (olii, farine, concia delle pelli di pesce);
c) industrie affini a quelle della pesca (retifici, lavorazione della spugna, corallo, ecc.).

Industria dei materiali da costruzione, delle ceramiche e del vetro:
ceramiche.
Industrie tessili e dell'abbigliamento:
seme-bachi.
Industrie varie:
lampade elettriche;
orafi, argentieri, lapidari e battiloro.
Industrie chimiche ed affini:
fibre tessili artificiali.

3ª CATEGORIA. — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 15 annue per dipendente*:

Industrie agricole ed alimentari:
dolci.
Industrie tessili e dell'abbigliamento:
pelliccerie;
calzature ed affini.

4ª CATEGORIA. — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 20 annue per dipendente*:

Industrie agricole ed alimentari:
zucchero.
Industrie dei materiali da costruzione, delle ceramiche e del vetro:
produzione del cemento.

5ª CATEGORIA. — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 25 annue per dipendente*:

Industrie tessili e dell'abbigliamento:
concia.

6ª CATEGORIA. — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 30 annue per dipendente*:

Industrie agricole ed alimentari:
mugnai.
Industrie chimiche ed affini:
prodotti chimici per l'agricoltura;
industrie chimiche ed affini (escluse le fabbriche di fiammiferi).

7ª CATEGORIA. — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 40 annue per dipendente*:

Industrie agricole ed alimentari:
vini e liquori (esclusi i distillatori di 2ª categoria).
Industrie cartarie e poligrafiche:
aziende editoriali (escluse le tipografie).
Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:
concessionari telefonici;
istituti privati di cura;
stabilimenti termali idroclimatici (escluse le acque minerali in bottiglia);
gas, acquedotti;
assicuratrici.
Industrie varie:
società radio-elettriche (escluse le officine costruttrici di apparecchi radio-elettrici);
esercenti linee telefoniche (non concessionari) e cavi sottomarini.

8ª CATEGORIA. — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 45 annue per dipendente*:

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:
industrie elettriche.
Industrie varie:
cavalli da corsa (da trotto, da galoppo e da caccia).

9ª CATEGORIA. — *Altre attività industriali*:

Per tutte le altre industrie, ad esclusione dell'industria edile e di quelle contemplate nel successivo art. 2, il contributo integrativo annuo è fissato in L. 5 per dipendente.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti quote di contributi integrativi a carico delle industrie sottoindicate:

Industrie agricole ed alimentari:
Birra:
annualmente per ogni hl. prodotto . . L. 0,10
Acque gassate:
quota fissa annua per fabbrica . . . » 30,00
più per ogni hl. prodotto annualmente . . » 0,05
Freddo:
per ogni kilowattora di energia elettrica consumata fino ad un milione di kilowatt . . » 0,005
per l'energia elettrica consumata oltre tale limite il contributo si riduce di un quarto.

Qualora non si possa determinare il numero di kilovattore consumati, si applicano, secondo i casi, i seguenti criteri:

un kilowattora equivale al consumo di kg. 0,30 di olio pesante (motori Diesel);
un kilowattora equivale al consumo di kg. 2 di carbone (macchina a vapore);
un kilowattora equivale ad una frigoria installata moltiplicata per il coefficiente 1,5.

Latterie e caseifici:
1ª categoria fino a hl. 10.000 di produzione annua . . . . L. 100 —
2ª categoria da 10.001 a 100.000 hl. di produzione annua . . . . » 500 —

3ª categoria da 100.001 a 500.000 hl. di produzione annua . . . . L. 2.000 —
4ª categoria oltre i 500.000 hl. di produzione annua . . . . » 5.000 —
Burrifici, cremerie, fabbriche di latticini freschi e fabbriche di burro artificiale (margarinifici):
1ª categoria fino a 500 quintali di produzione . . . . L. 100 —
2ª categoria da 501 a 1000 quintali di produzione . . . . » 250 —
3ª categoria da 1001 a 10.000 quintali di produzione . . . . » 500 —
4ª categoria da 10.001 a 15.000 quintali di produzione . . . . » 1.500 —
5ª categoria oltre 15.000 quintali di produzione . . . . » 3.000 —
Salatori e stagionatori:
1ª categoria fino a 500 quintali di produzione . . . . L. 100 —
2ª categoria da 501 a 1000 quintali di produzione . . . . » 300 —
3ª categoria da 1001 a 5000 quintali di produzione . . . . » 800 —
4ª categoria da 5001 a 10.000 quintali di produzione . . . . » 2.500 —
5ª categoria oltre i 10.000 quintali di produzione . . . . » 5.000 —
Pesca meccanica:
per ciascun battello con forza di apparato motore non superiore a 50 HP indicati . . L. 50 —
con forza di apparato motore da 51 a 100 HP indicati . . . . » 150 —
con forza di apparato motore da 101 a 250 HP indicati . . . . » 250 —
con forza di apparato motore oltre 250 HP indicati . . . . » 500 —
Pesca velica:
per ciascuna barca di stazza lorda superiore a 5 tonnellate . . . . L. 20 —
Pesca delle tonnare:
per ogni quintale di prodotto fresco . . » 0,50
Pesca nelle acque interne nelle valli salse, nei laghi e stagni salsi:
per ogni quintale di prodotto . . . . L. 0,80
Impianti di ostricoltura e mitilicoltura:
per ogni quintale di mitili ed altri molluschi . . . . L. 0,60
per ogni migliaio di ostriche . . . . . » 5 —
Industrie cartarie e poligrafiche:
società editrici di riviste (non aventi personale dipendente):
per ogni rivista, annue . . . . . . L. 50 —
Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:
Teatri e cinematografi:
1. Esercenti sale cinematografiche nelle quali si proiettano films muti:
1ª categoria L. 25
2ª categoria » 90
3ª categoria » 200
4ª categoria » 300
5ª categoria » 1000
2. Esercenti sale cinematografiche nelle quali si proiettano films sonori:
1ª categoria L. 100
2ª categoria » 300
3ª categoria » 500
4ª categoria » 1000
5ª categoria » 1500

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza ad eccezione della quinta, cui sono assegnati i cinematografi siti nei capoluoghi di regione, in cui vengono proiettati in prima visione films di primaria importanza.
3. Editori di musica e teatro:
1ª categoria L. 200
2ª categoria » 600
3ª categoria » 2.000
4ª categoria » 5.000
5ª categoria » 10.000

Sono assegnate alla prima categoria le aziende con un capitale impiegato sino a L. 30.000; alla seconda, quelle con un capitale impiegato da oltre L. 30.001 a L. 100.000; alla terza, quelle con un capitale impiegato da oltre L. 100.001 a L. 300.000; alla quarta, quelle con un capitale impiegato da oltre L. 300.001 a L. 500.000; alla quinta, quelle con un capitale oltre le L. 500.000.
4. Esercenti teatri:
1ª categoria L. 100
2ª categoria » 250
3ª categoria » 500
4ª categoria » 1500

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza ad eccezione della quarta, cui sono assegnati i teatri di primaria importanza, siti nei capoluoghi di regione, e quelli che organizzano spettacoli di importanza nazionale.
5. Imprese di spettacoli lirici:
1ª categoria L. 500
2ª categoria » 1000
3ª categoria » 2500

Sono assegnate alla prima categoria le imprese che, in città di Provincia, organizzano una sola stagione di limitata importanza artistica, alla seconda quelle che, in città di Provincia, organizzano due o più stagioni di limitata importanza artistica, o anche una sola stagione di rilevante importanza artistica; alla terza, le imprese che organizzano una o più stagioni di importanza nazionale.

6. Imprese di spettacoli di operette, riviste e varietà:
1ª categoria L. 300
2ª categoria » 500
3ª categoria » 1000

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti, per le imprese di spettacoli di operetta e rivista, a quelle previste dal contratto nazionale di lavoro per i macchinisti viaggianti; per le imprese di spettacoli di varietà, la classificazione è fatta sulla base dei teatri in cui esse agiscono, limitatamente alle prime tre categorie previste nel precedente n. 4.

7. Imprese di spettacoli di prosa:
1ª categoria L. 300
2ª categoria » 500
3ª categoria » 800

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle previste, per tali imprese, dal contratto nazionale di lavoro per gli artisti drammatici.

8. Noleggiatori e commercianti di films cinematografiche:
1ª categoria L. 500
2ª categoria » 1000
3ª categoria » 2500

Sono compresi nella prima categoria i noleggiatori e commercianti di films cinematografiche che svolgono la propria

attività nel territorio della Provincia in cui risiedono; nella seconda quelli che estendono la propria attività nel territorio di una regione; alla terza quelli che operano in tutto il territorio nazionale.

9. Produttori di films cinematografiche:

3 per mille sul capitale sociale e patrimoniale netto. Le ditte che svolgono altre attività, oltre quelle della produzione delle films cinematografiche, pagano il 4 per mille del capitale impiegato per la produzione dei films.

10. Industrie radiofoniche:

1ª categoria (stazioni importanti) L. 3000
2ª categoria (stazioni secondarie) » 1000

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle comprese nella classificazione fatta dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) concessionario, a termine del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2207, del servizio delle radioaudizioni circolari per l'Italia e per le Colonie italiane nel bacino del Mediterraneo.

11. Industrie affini al teatro e al cinematografo:

1ª categoria L. 100
2ª categoria » 300
3ª categoria » 500

Sono comprese nella prima categoria le industrie aventi fino a 5 dipendenti; nella seconda quelli aventi da 6 a 10 dipendenti; nella terza quelle con oltre 10 dipendenti.

Enti di concerto:

1ª categoria L. 1000
2ª categoria » 500
3ª categoria » 150

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle stabilite dall'art. 9 dello statuto dell'Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto, giuridicamente riconosciuta col R. decreto 21 giugno 1928, n. 1611.

Industrie varie:

Motori agricoli - per motore, anno	L.	20 —
Frantoi olive - per torchio, anno	»	20 —
Trebbiatrici (locomobile compresa):		
per battitore fino alla lunghezza di cm. 75	»	40 —
per battitore oltre cm. 75	»	75 —
Trebbiatrici per semi minuti da prato . . .	»	75 —
Sgranatoi da granturco	»	20 —
Demolitori di navi, per tonnellata di registro, annue	»	0,20

Art. 3.

Per la riscossione dei contributi integrativi di cui agli articoli 1 e 2 si osservano le seguenti norme:

1° Le Associazioni di 1° grado dei datori di lavoro del l'industria, in base alle denuncie numeriche dei dipendenti, di cui all'art. 1 del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, prorogato con R. decreto 26 giugno 1930, n. 1041, ai prospetti di cui all'art. 23 del suddetto R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, e ad altri elementi di accertamento di cui vengano in possesso anche mediante indagine diretta, provvedono a determinare non oltre il giorno 11 agosto 1930 per i datori di lavoro da esse legalmente rappresentati, il numero medio giornaliero dei lavoratori da ciascuno dipendenti e gli altri dati necessari per l'applicazione del contributo integrativo nei casi in cui esso non sia commisurato al numero dei dipendenti.

Per i datori di lavoro esercenti industrie a lavorazione stagionale si tiene invece conto del numero massimo dei dipendenti occupati durante il primo semestre dell'anno.

Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono stagionali le industrie di cui al R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere e le 48 settimanali di lavoro, modificata con R. decreto 7 agosto 1925, n. 1478.

2° Le stesse Associazioni di 1° grado compilano quindi gli elenchi dei datori di lavoro da esse legalmente rappresentati raggruppati per Comune con la indicazione per ciascuno del contributo integrativo annuo dovuto e delle relative quote semestrali, in base agli accertamenti di cui al n. 1, ed alle quote stabilite dagli articoli 1 e 2 per ciascuna categoria di industria, dandone comunicazione a ciascuno non oltre il 15 agosto 1930.

3° Entro il 1° dicembre dell'anno 1930 le stesse Associazioni di 1° grado provvedono a compilare un elenco suppletivo dei datori di lavoro per i quali si siano verificate variazioni in aumento del numero dei dipendenti e dell'eventuale altro dato cui è commisurato il contributo integrativo in confronto del 1° semestre.

Esse determinano, inoltre, la corrispettiva quota di aumento del contributo dovuto e ne dànno comunicazione a ciascuno dei datori di lavoro interessati non oltre il 5 dicembre 1930.

Per le industrie a lavorazione stagionale, si tiene conto, agli effetti di quanto disposto dal comma precedente, del numero massimo dei dipendenti occupati nel secondo semestre.

4° Il versamento dei contributi integrativi è effettuato in due quote semestrali uguali; l'una per il primo semestre, non oltre il 15 agosto 1930; l'altra per il secondo semestre, non oltre il 15 dicembre 1930.

La quota relativa al secondo semestre viene aumentata dell'importo corrispondente alle variazioni previste dal precedente n. 3.

5° Le Associazioni di 1° grado, in base agli elenchi di cui ai numeri 2 e 3, provvedono, per ciascun datore di lavoro, alla compilazione di distinti bollettini di versamento in conto corrente postale, per un importo pari al contributo integrativo semestrale risultante a carico di ognuno.

I bollettini di versamento sono trasmessi direttamente ai datori di lavoro, i quali provvedono al versamento della somma presso qualsiasi ufficio di posta per mezzo del servizio dei conti correnti postali.

6° Il riparto delle somme accreditate nel conto corrente di cui al precedente n. 5 è eseguito con le stesse norme di procedura stabilite per i contributi ordinari.

7° Per i datori di lavoro che non provvedano al pagamento dei contributi integrativi entro i termini stabiliti dal 1° comma del n. 4, la riscossione è fatta mediante ruoli per mezzo dell'esattore delle imposte. Alla relativa procedura matricolare, alla compilazione dei ruoli, alla riscosssione e al versamento delle quote, nonchè ai ricorsi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, prorogato per il 1930 con il R. decreto 26 giugno 1930, n. 1041.

8° Nel caso di accoglimento del reclamo di cui al secondo comma del summenzionato art. 26 del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802, sarà provveduto ai conseguenti rimborsi.

Roma, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(4268)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 17042.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Elisabetta Danielic, nata a Zamet il 1° gennaio 1903 da Ignazio e da Caterina Kalister, residente ad Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Danieli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Elisabetta Danielic è ridotto nella forma italiana di « Danieli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4177)

N. 335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Vittorio Lucanovich, nato a Fiume il 1° gennaio 1899 da Vittorio e da Romana Giacich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Lucanovich è ridotto nella forma italiana di « Lucano » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4178)

N. 3166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Vittorio Turk, nato a Fiume il 2 aprile 1885 da Francesco e da Anna Valentincich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Turco »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Turk è ridotto nella forma italiana di « Turco » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Narciso, nato a Pola il 12 novembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4181)

N. 18367.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Lucia Veselich ved. Janossich, nata a Segna l'11 dicembre 1859 da Antonio e da Vincenza Scofa, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Genussi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lucia Veselich ved. Janossich è ridotto nella forma italiana di « Genussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richie-

dente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4219)

N. 2530.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Stanislao Lukatela, nato a Fiume il 30 agosto 1900 da Giuseppe e da Giovanna Vlassich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Locatelli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Stanislao Lukatela è ridotto nella forma italiana di « Locatelli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4220)

N. 19828.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Jacopich tutore della minore Liliana Jacopich, nata a Fiume il 21 febbraio 1916 da Modesto e da Genoveffa De Nardo, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome della minore in quello di « Jàcopi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della minore quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della minore Liliana Jacopich è ridotto nella forma italiana di « Jàcopi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4221)

N. 11419/386/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Bortolo di Matteo, nato a Trieste il 19 agosto 1859 e residente a Trieste, Trebiciano 17, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Vincenzo di Bortolo, nato il 15 ottobre 1899, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2714)

N. 11419/385/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Anna ved. di Carlo nata Kralj, nata a Trieste il 20 luglio 1871 e residente a Trieste, Trebiciano 122, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Massimiliano fu Carlo, nato il 20 ottobre 1894, figlio;
2. Daniele fu Carlo, nato il 26 agosto 1903, figlio;
3. Luigi fu Carlo, nato il 30 ottobre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2715)

N. 11419/384/29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Carlo di Andrea, nato a Trieste il 3 novembre 1874 e residente a Trieste, Trebiciano 1, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna di Carlo, nata il 22 dicembre 1903, figlia;
2. Carla di Carlo, nata il 22 luglio 1905, figlia;
3. Francesco di Carlo, nato il 1° dicembre 1908, figlio;
4. Giuseppe di Carlo, nato il 1° febbraio 1911, figlio;
5. Mirko di Carlo, nato il 4 maggio 1913, figlio;
6. Mario di Carlo, nato il 6 settembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2716)

N. 11419/383/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Francesco fu Giuseppe, nato a Trieste, il 12 febbraio 1872 e residente a Trieste, Trebiciano 183, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Teresa Kralj nata Ciuk di Antonio, nata il 9 settembre 1875, moglie;
2. Ladislao di Francesco, nato il 13 aprile 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2717)

N. 11419/382/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Domenico di Giacomo, nato a Trieste il 3 agosto 1884 e residente a Trieste, Trebiciano 42, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giovanna Kralj nata Kralj fu Giacomo, nata il 24 dicembre 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2718)

N. 11419/381/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Enrico di Lorenzo, nato a Trieste il 3 novembre 1884 e residente a Trieste, Trebiciano 86, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Kralj nata Cuk di Giorgio, nata il 7 maggio 1885, moglie;
2. Regina di Enrico, nata il 1° settembre 1909, figlia;
3. Enrico di Enrico, nato il 4 ottobre 1911, figlio;
4. Leonardo di Enrico, nato il 2 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2719)

N. 11419/380/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Francesco di Andrea, nato a Trieste il 30 novembre 1872 e residente a Trieste, Trebiciano 2, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kralj nata Komar di Giacomo, nata il 2 marzo 1881, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 28 marzo 1905, figlia;
3. Valeria di Francesco, nata il 3 aprile 1906, figlia;
4. Gisella di Francesco, nata il 25 agosto 1908, figlia;
5. Vladimiro di Francesco, nato il 13 luglio 1912, figlio;
6. Carlo di Francesco, nato il 7 ottobre 1913, figlio;
7. Rodolfo di Francesco, nato il 23 dicembre 1918, figlio;
8. Carmela di Francesco, nata il 1° maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2720)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZIO SPECIALE RISERVATO.

Graduatoria dei vincitori del concorso bandito per posti nei ruoli del « Servizio speciale riservato ».

Con decreto Ministeriale 29 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1930, registro n. 7 Finanze foglio n. 126, sono state approvate le seguenti graduatorie dei vincitori del concorso bandito dal Servizio speciale riservato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto Ministeriale 31 ottobre 1929:

a) *Graduatoria dei vincitori del concorso per 32 posti di ufficiale aggiunto* (grado 11°, gruppo *B*).

		Votazione
1.	Mura Gianuario	73,20
2.	Izzi Guido	67 —
3.	Posa Pietro	64 —
4.	Paltrinieri Giuseppe	61,50
5.	Fiocco Achille	58,90
6.	Carbone Pasquale	58,80
7.	Barbagallo Salvatore	57,70
8.	Busolo Ernesto	54,80
9.	De Pasquale Luigi	54,50
10.	Morabito Pasquale	54 —
11.	Scarpellini Agostino	53 —
12.	Solarino Giorgio	52,30 più anz. d'età (n. il 1-1-903)
13.	Rossini Gualtiero	52,30 meno anz. d'età (n. il 16-5-907)
14.	Adamo Matteo	50,50
15.	Sanguigni Averardo	50,20
16.	Di Paolo Giovanni	50 — più anz. d'età (n. il 24-5-905)
17.	Geraci Luciano	50 — meno anz. d'età (n. il 3-3-908)
18	Mozzilli Mario	49,90
19	Filice Emile	49,80
20.	Capasso Fortunato	49,40
21.	Ciavarella Luigi	49,10
22.	Lo Pinto Giuseppe	48,80
23.	Tamburrano Salvatore	48,50
24.	Di Stani Eraldo	48,10
25.	Fregoso Armando	48 —
26.	Imparato Mario	47,70
27.	Fichera Sebastiano	47,20
28.	Bensaia Ugo	47 — più anz. d'età (n. il 18-1-904)
29.	Buzzelli Federico	47 — meno anz. d'età (n. il 21-5-905)
30	Bussetti Vincenzo	47 — meno anz. d'età (n. il 24-7-906)
31.	Lucchi Teresio	46,10
32.	Boscarello Giovanni	46 —

b) *Graduatoria dei vincitori del concorso per 50 posti di aiutante ufficiale* (grado 12°, gruppo *C*).

		Votazione
1.	Profumi Armando	61,20
2.	Chesi Placido	59,40
3.	Ferraris Francesco	57 —
4.	Lancellotti Lino	54,30
5.	Pinelli Vittorio	54,20
6.	Cocilovo Antonino	52,30
7.	Nani Giuseppe	52 —
8	Brugliera Francesco	51,80 più anz. d'età (n. il 19-8-900)
9	Tamburrini Antonio	51,80 meno anz. d'età (n. il 23-12-905)
10.	Emiliozzi Renato	51,60
11	Portaluri Oronzo	51 —
12.	Modola Pasquale	50,70
13	Musetti Ubaldo	50 — più anz. d'età (n. il 21-7-903)
14.	Sacco Attilio	50 — meno anz. d'età (n. il 3-1-904)
15.	Rizzo Luigi	50 — meno anz. d'età (n. il 13-1-908)
16.	Ferrante Michele	50 — meno anz. d'età (n. il 18-5-909)
17.	Pagliani Ugo	49,70
18.	Di Giulio Domenico	49,30
19	Amato Luigi	48,60
20.	Martino Francesco	48 — più anz. d'età (n. il 12-6-903)
21	Piccoli Renato	48 — meno anz. d'età (n. il 2-1-907)
22.	Sergio Luca	47 — più anz. d'età (n. il 22-5-908)
23.	Urbani Urbano	47 — meno anz. d'età (n. il 23-11-908)
24	Pezza Salvatore	46 — più anz. d'età (n. il 2-4-904)
25.	Degli Azzi Vitelleschi Giusep.	46 — meno anz. d'età (n. il 27-9-904)
26.	Trombetta Andrea	46 — meno anz. d'età (n. il 15-10-904)
27.	Tesè Faustino	46 — meno anz. d'età (n. il 1-8-905)
28.	Palumbo Oscar	46 — meno anz. d'età (n. il 19-11-909)

Graduatoria dei vincitori del concorso per un posto di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*).

1. Rotondi Amilcare . . . . 35 —

(4260)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.